



**Ministero dell'istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**  
**Istruzione non statale**

Il dirigente Dr.ssa Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Gestori/Rappresentanti legali  
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado  
della Regione

**LORO SEDI**

E, p.c.

Ai Dirigenti degli uffici  
di ambito territoriale USR Puglia

**LORO SEDI**

Al sito WEB dell'U.S.R. Puglia

**OGGETTO:** Avvio anno scolastico 2021/2022 per le scuole paritarie di ogni ordine e grado. **Indicazioni operative** per la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti.

I DD.MM. 29.11.2007, n. 267, art. 3 - punto 1 - e 10.10.2008, n. 83, par. 5.2, prescrivono l'obbligo da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie di dichiarare, **entro il 30 settembre** di ciascun anno, la **permanenza** del possesso dei **requisiti** richiesti per il **riconoscimento** dello *status* di scuola paritaria.

Al fine di consentire a questo Ufficio gli adempimenti di competenza finalizzati alla definizione del piano di riparto dell'acconto per l'anno scolastico 2021-2022, si chiede di adempiere a quanto espresso nel paragrafo precedente **ENTRO E NON OLTRE il 15 settembre 2021**, trasmettendo tutta la documentazione prevista e contestualmente aggiornando la piattaforma SIDI. Alla luce dei numerosi solleciti che l'Ufficio è costretto a pubblicare ben oltre la scadenza del 30 settembre ogni anno, si raccomanda il rispetto del termine indicato.

L'Ufficio ha predisposto gli allegati modelli di dichiarazione (schede **A – B – C – D**) da utilizzare, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, da trasmettere, accompagnati dalla copia del documento di riconoscimento del gestore/rappresentante legale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, **esclusivamente** al seguente indirizzo: [confermafunzionamentoparitari@gmail.com](mailto:confermafunzionamentoparitari@gmail.com).

Le SS.LL. avranno cura di inviare, unitamente ai predetti modelli di dichiarazione, gli **elenchi alfabetici degli alunni effettivamente frequentanti**, distinti per sezioni/classe, completi dei dati anagrafici, datati e sottoscritti dal gestore/rappresentante legale, al fine di consentire a quest'Ufficio di esercitare il controllo e la vigilanza sulla frequenza di alunni di età non inferiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti in materia (relativamente alla scuola dell'infanzia e a quella del I ciclo).

Al fine, inoltre, di agevolare le operazioni di controllo per l'assegnazione dei contributi ministeriali destinati all'integrazione degli **alunni disabili**, si invitano le SS.LL. ad **evidenziare** questi ultimi, ove



**Ministero dell'istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**  
**Istruzione non statale**

presenti e soprattutto a procedere agli adempimenti di competenza per il perfezionamento della documentazione entro l'avvio dell'anno scolastico.

Limitatamente alle **scuole secondarie di II grado**, i predetti elenchi devono altresì contenere l'indicazione, per ciascun alunno, del titolo di accesso alla classe, la scuola e la data di conseguimento.

Si evidenzia che **ogni variazione dei dati** sul numero degli alunni, delle sezioni/classi e dei docenti in servizio, forniti mediante la dichiarazione di conferma del funzionamento, **dovrà essere, tempestivamente, notificata a quest'Ufficio.**

Ai modelli di dichiarazione dovranno essere allegate, ove scadute, le certificazioni aggiornate relative ai locali scolastici e, precisamente:

- 1) **certificato di idoneità igienico-sanitaria, rilasciato dalla A.S.L. competente;**
- 2) **certificato di agibilità** ad uso scolastico (qualora sia stato prodotto certificato provvisorio o temporaneo o di compatibilità urbanistica per l'uso provvisorio o la perizia tecnica giurata in epoca precedente all'emanazione della Legge Regionale 7.4.2014 n. 12);
- 3) **certificato di prevenzione incendio dei locali**, rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco

ovvero

**autocertificazione** sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 12.1.98, n° 37 (in caso di esonero dalla relativa presentazione, dichiarazione del gestore comprensiva di assicurazione in ordine all'adozione di tutte le precauzioni relative alla sicurezza antincendio).

**N.B.** Ai fini dell'esonero dall'obbligo della presentazione del certificato di prevenzione incendi, si deve tener conto non solo della presenza contemporanea di unità di persone, ma anche di ogni altra attività per la quale è richiesta la presentazione del certificato di prevenzione incendi (v. DM 12 maggio 2016, attuativo del decreto "L'istruzione riparte" (D.L. 104/2013 convertito nella Legge n. 128/2013).

Qualora trattasi di gestione acquisita a seguito di **contratto di affitto d'azienda**, con scadenza nell'a.s. 2020/2021, i gestori dell'ente cedente e dell'ente cessionario, in persona dei propri rappresentanti legali, produrranno una **dichiarazione personale** (ai sensi del DPR n. 445/2000), a firma congiunta, attestante il rientro in possesso della gestione della scuola in questione da parte dell'ente cedente, ovvero l'avvenuta proroga del contratto d'affitto d'azienda/di ramo d'azienda, precisandone i termini e le modalità.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza **del rispetto del limite massimo di alunni accoglibili per ciascuna aula** così come attestato dall'autorità sanitaria competente nel certificato di idoneità igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni di sicurezza connesse all'emergenza COVID 19. Eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto di tale limite non potranno che ricadere esclusivamente sulle SS.LL. medesime.

Le **scuole riconosciute paritarie a decorrere dal 1° settembre 2021**, dovranno inviare tempestivamente, e comunque entro l'avvio delle lezioni, la **conferma di effettivo avvio della scuola**. Entro il termine perentorio del **31 agosto 2021**, le scuole dovranno inviare le ulteriori documentazioni di cui ci si sia riservati l'invio in sede di richiesta del riconoscimento della parità scolastica. Il mancato invio di quanto richiesto, nei termini perentori indicati, comporterà la nullità del decreto di riconoscimento della parità scolastica.

Dovrà, altresì, essere notificato a quest'Ufficio, **entro il 31.07.2021**, l'eventuale passaggio di gestione, mutamento del rappresentante legale, trasferimento della sede scolastica e, per le scuole gestite da



**Ministero dell'istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**  
**Istruzione non statale**

persona giuridica, della sede legale, con allegata la prescritta documentazione, per le procedure di competenza (art. 3, c. 4 D.M. n. 267/2007).

In particolare, dovranno essere comunicati e documentati (in originale o copia autenticata, ai sensi degli artt. 18 e/o 19 e 19bis del D.P.R. n. 445/2000), utilizzando gli uniti modelli:

- **mutamento del soggetto gestore – (Modello G)**
- **mutamento del legale rappresentante – (Modello L)**
- **trasferimento della sede scolastica – (Modello T)**

La necessità che i trasferimenti della sede scolastica ed i mutamenti del soggetto gestore siano effettuati nel periodo di sospensione dell'attività didattica, è dettata dall'esigenza di non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività scolastica ovvero di non interrompere la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale, nonché al fine di consentire a quest'Ufficio di esperire i necessari accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento di modifica del decreto di riconoscimento della parità scolastica.

Si ricorda che il par. 5.3, ultimo comma, del D.M. n. 83/2008 prevede “*Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti*”.

Si fa presente, al riguardo, che successivamente al DM n. 74 del 5 agosto 2010, cui è stata data prima attuazione al D. Lgs 76/2005, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che hanno introdotto nuove finalizzazioni all'Anagrafe tra cui l'inclusione anche dei dati degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione (DM 25 gennaio 2016, n. 24); (DM 26 luglio 2016, n. 595)

Come è noto la comunicazione dei dati avviene in vari momenti nel corso dell'anno scolastico:

- **Settembre** : vengono comunicati i **frequentanti** dell'anno scolastico in corso.
- **Gennaio - Febbraio** : vengono acquisite le **nuove iscrizioni** attraverso la procedura delle Iscrizioni OnLine.
- **Nel corso dell'anno scolastico** lo stato dell'alunno viene aggiornato in caso di **trasferimento o interruzione di frequenza**.
- **Giugno - Settembre**: vengono comunicati i dati relativi agli **esiti finali** (scrutini ed esami).

Tali adempimenti costituiscono per le scuole paritarie, al pari delle scuole statali, un **obbligo**, per cui occorre prestare la massima attenzione soprattutto per quanto riguarda le eventuali modifiche da apportare alla posizione di ogni singolo alunno (nuovi ingressi, trasferimenti, ritiri, abbandoni), da effettuarsi tempestivamente.

Le SS.LL, pertanto, debbono avere la massima cura nell'espletamento di tale adempimento e assicurare l'affidabilità dei dati trasmessi, al fine di disporre di un'Anagrafe corretta e completa, da utilizzare per i successivi procedimenti amministrativi, tra cui l'assegnazione dei contributi ministeriali.

Si rammenta, a riguardo, che ai fini dell'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie:

I contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, forniscono e aggiornano tutte le informazioni richieste dal Sistema informativo del Ministero dell'istruzione.



**Ministero dell'istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**  
**Istruzione non statale**

Le scuole paritarie sono tenute a inserire i dati degli alunni nella relativa Anagrafe nazionale degli studenti; i contributi di cui al presente decreto saranno corrisposti alle scuole paritarie che hanno inserito i dati nella **“Rilevazione sulle scuole – Dati Generali”**.

**Si sottolinea, inoltre, il divieto di ammettere a sostenere esami di idoneità candidati preparati presso la medesima scuola (es. uditori in 1<sup>a</sup> classe di scuola primaria).**

Ancora, si rimarca che **non è consentito il frazionamento di posti/cattedre in tutte le scuole di ogni ordine e grado**, per evitare che l'eccessiva frammentazione delle cattedre, come verificatasi nei decorsi anni scolastici, influisca negativamente sull'efficacia dell'attività didattica, sulla continuità dell'apprendimento e sulla coerenza e correttezza della valutazione.

Nel rammentare l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 4, lett. g) L. n. 62/2000 di **“utilizzare personale docente fornito del titolo di abilitazione”** corrispondente all'insegnamento impartito, si sottolinea la necessità di acquisire agli atti della scuola, i titoli di studio e di abilitazione posseduti dai docenti con i quali è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro ovvero le relative autocertificazioni, rese dai medesimi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In presenza di queste ultime le SS.LL., a norma dell'art. 71 del citato D.P.R.445/2000, sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

Si raccomanda, altresì, l'osservanza, da parte dei gestori/rappresentanti legali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, degli adempimenti previsti con nota circolare di questa D.G. prot. 3894 del 29.4.2010, in ordine allo svolgimento degli esami di idoneità i quali, secondo la vigente normativa, **“Ferma restando l'unicità della sessione, possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo”** (O.M. n. 90 del 21.5.2001, art. 18, comma 8). Pertanto, gli Istituti che indicano la sessione d'esame d'idoneità, devono comunicare, **entro il 31 luglio 2021**, se il periodo previsto per lo svolgimento degli stessi è stabilito per il mese di settembre ed il calendario degli esami in parola, nonché l'elenco dei candidati ammessi a sostenerli, recante i seguenti dati:

- *Cognome e nome*
- *Luogo e data di nascita*
- *Residenza anagrafica ed eventuale domicilio, ove diverso dalla residenza*
- *Titolo di accesso posseduto completo di data e sede di conseguimento*
- *Data di ricevimento della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità*
- *Numero di anni scolastici soggetti ad esame.*

Analoghe comunicazioni dovranno essere prodotte, **entro il 1.9.2021**, relativamente ad eventuali **esami integrativi** di cui si rendesse necessario lo svolgimento. A tal proposito, si evidenzia che, a norma dell'art. 24, comma 1, dell'O.M. n. 90 del 21.5.2001, **“gli alunni e i candidati *promossi* in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere (...) esami integrativi per *classi corrispondenti* di scuola di diverso ordine, tipo ed indirizzo, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, Detta sessione di esame *deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo*”**.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 24, dispone, altresì, che **gli alunni che *non hanno conseguito la promozione o l'idoneità* alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo;**



**Ministero dell'istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**  
**Istruzione non statale**

*analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto”.*

Le SS.LL., inoltre, renderanno apposita dichiarazione (**Modello H**) relativamente alla **costituzione degli Organi Collegiali** (tipologia dell'Organo collegiale, data di sua costituzione, componenti di diritto e componenti eletti). Le comunicazioni relative ad organi collegiali elettivi dovranno essere inviate entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, secondo il calendario nazionale definito dal Ministero.

Si ricorda, altresì, che, il comma 12, dell'art.1, della L. 13 luglio 2015, n. 107 prevede, che le istituzioni scolastiche predispongano il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa entro il mese di ottobre** dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, che potranno modificare annualmente, sempre entro il mese di ottobre. *“Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”* (art. 3, comma 1, L. n. 107/2015).

Ad esso si ricollega il RAV (i.e. Rapporto di Auto Valutazione) e relativo PdM (piano di miglioramento) definiti dalle scuole.

Per quanto riguarda la **Rendicontazione sociale**, le scuole paritarie hanno già potuto accedere alla piattaforma a partire dal 30 maggio 2021, in modo da completare la compilazione del documento **entro dicembre 2021**, secondo la tempistica comunicata dal MI.

Si ribadisce, infine, che l'invio della dichiarazione di conferma del funzionamento costituisce **obbligo** da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie, per cui si confida in un puntuale e corretto adempimento.

IL DIRIGENTE  
Esterina Lucia Oliva